

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1191

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETTI, BECCHETTI, GIOVANARDI, MEALLI, AGNALETTI, BACCINI, BARESI, CASINI, CIOCCHETTI, D'ALIA, GRECO, LUCCHESI, MEOCCI, MUSUMECI, NOCERA, PAGANO, PASINATO, PERETTI, PERTICARO, PIACENTINO, SACERDOTI, SCOCA, TANZILLI, TRINCA

Nuove norme per l'elezione, con il sistema maggioritario uninominale, dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nell'imminenza del rinnovo dei consigli regionali a statuto ordinario è opportuno ed urgente avviare un confronto parlamentare sul sistema elettorale regionale nonché sulla stessa forma di governo regionale.

A tale proposito riteniamo di primaria importanza la modifica dell'articolo 122 della Costituzione con l'introduzione dell'elezione del presidente della regione a suffragio universale diretto, in modo da garantire stabilità, governabilità, responsabilità e autorevolezza al governo regionale.

Con l'auspicio che questa riforma costituzionale entri in vigore in tempo utile per le elezioni regionali del 1995, prospettiamo sin d'ora l'integrazione e la lieve modifica alla presente proposta di legge che occorrerà apportare per inserire l'elezione diretta del presidente della regione (esse sono riportate in calce alla relazione).

La presente proposta di legge prevede l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario con un sistema prevalentemente uninominale maggioritario ad un turno: tre quarti dei consiglieri assegnati vengono eletti in altrettanti collegi uninominali maggioritari (coerentemente con l'indicazione referendaria) ed il restante quarto viene attribuito in ragione proporzionale, con funzione anche di premio di maggioranza per il gruppo di candidati che ottiene la maggioranza dei seggi nei collegi uninominali. Il premio viene attribuito purché il gruppo abbia conquistato nei collegi uninominali almeno il 30 per cento dei seggi del consiglio così da assicurare alla coalizione dal 55 per cento al 60 per cento dei seggi del consiglio stesso (qualora non lo abbia già conseguito). Tale gruppo non partecipa, evidentemente, alla ripartizione dei re-

stanti seggi da attribuire in ragione proporzionale.

Il premio di maggioranza non opera, invece, se nessun gruppo supera nei collegi uninominali la quota del 30 per cento dei seggi del consiglio.

Con questo sistema le minoranze si vedono assicurata un'adeguata rappresentanza (variabile dal 25 al 45 per cento dei seggi) così da garantire un'articolazione democratica all'interno dei consigli regionali ed evitare che in alcuni di essi si realizzi una rappresentanza monocromatica.

Nel caso dell'approvazione della modifica costituzionale con l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione, lo stesso meccanismo sopra illu-

strato può essere riferito al gruppo dei candidati collegato con il presidente eletto: in tal caso l'elettore disporrà di due voti sulla stessa scheda elettorale.

Con questa proposta si intende suggerire anche un *iter* procedurale per l'esame da parte delle Camere sia della legge costituzionale di modifica dell'articolo 122 della Costituzione, sia della legge elettorale regionale: il Parlamento può subito procedere anche all'esame di quest'ultima, a Costituzione vigente, inserendo le modalità di elezione diretta del presidente della regione a modifica costituzionale avvenuta (tale inserimento potrà essere realizzato o durante l'*iter* parlamentare della riforma elettorale o con legge integrativa *ad hoc* immediatamente successiva).

ANNESSO ALLA RELAZIONE.

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE DA APPORTARE AL TESTO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE SUCCESSIVAMENTE ALLA RIFORMA DEL-
L'ARTICOLO 122 DELLA COSTITUZIONE**

« ART. 3-bis. — (*Elezione del Presidente della regione*). — 1. Ogni gruppo di candidati nei collegi uninominali indica un candidato a presidente della regione il cui nome figura sulla scheda elettorale a fianco del nome del candidato per il collegio uninominale. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato a presidente della regione e di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale. È eletto il candidato a presidente della regione che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato collegato con il gruppo che ha conseguito il maggior numero di seggi e, in caso di ulteriore parità, la maggiore cifra elettorale».

Nuovo testo del comma 4 dell'articolo 4.

« 4. Al gruppo di candidati collegato con il candidato a presidente della regione eletto, e che nei collegi uninominali abbia conseguito più del 30 per cento e meno del 60 per cento dei seggi del consiglio regionale, viene assegnato un ulteriore numero di seggi, entro il limite massimo di quelli non attribuiti ai sensi dell'articolo 3, in modo da consentire il raggiungimento di non oltre il 60 per cento dei consiglieri assegnati alla regione. Il gruppo che nei collegi uninominali ha ottenuto più del 60 per cento dei seggi del consiglio o a cui viene assegnata una quota di seggi ai sensi del presente comma, non partecipa all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, purché la somma delle cifre elettorali di tutti gli altri gruppi sia superiore al 15 per cento del totale dei voti validi ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, la predetta percentuale è fissata nel 65 per cento dei seggi assegnati alla regione. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali, ad eccezione dei seggi assegnati ai sensi del comma 4 dell'articolo 4.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con un gruppo di candidati concorrenti nei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà più uno dei consiglieri della regione.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. I consigli regionali si rinnovano ogni quattro anni.

ART. 2.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Le regioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, provvedono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, alla determinazione dei collegi elettorali uninominali.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 i collegi sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 4.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non eletti ai sensi dell'articolo 3.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 3, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo, salvo quanto previ-

sto dal comma 4, successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza dei quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Al gruppo di candidati che nei collegi uninominali ha ottenuto la maggioranza dei seggi e, in caso di parità tra più gruppi, la maggiore cifra elettorale, viene assegnato un ulteriore numero di seggi, purché abbia conseguito nei medesimi collegi uninominali più del 30 per cento e meno del 60 per cento dei seggi del consiglio regionale. Tale ulteriore numero di seggi è assegnato entro il limite massimo dei seggi non attribuiti ai sensi dell'articolo 3, in modo da consentire il raggiungimento di non oltre il 60 per cento dei consiglieri assegnati alla regione. Il gruppo che nei collegi uninominali ha ottenuto più del 60 per cento dei seggi del consiglio o a cui viene assegnata una quota di seggi ai sensi del presente comma, non partecipa all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, purché la somma delle cifre elettorali di tutti gli altri gruppi sia superiore al 15 per cento del totale dei voti validi.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 3.

ART 5.

*(Elezione suppletiva.
Proclamazione in surroga).*

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione

abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 3.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 6.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare le norme delle leggi citate nel comma 1, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

